

TI_GERICHTE 12.1995.274 vom 24. Januar 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-01-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.274

FR: TI_GERICHTE 12.1995.274 du 24 janvier 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1995.274 del 24 gennaio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 24

gennaio 1996 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa, Zali segretario: Petrini, segretario sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 14/1993 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 1° febbraio 1993 da _____ (rappr. dall'avv. _____) contro _____ (rappr. dall'avv. _____) con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di complessivi fr. 19'326.30 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della circolazione; Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 21 settembre 1995 ha accolto; Appellanti i convenuti, che con atto di appello dell'11 ottobre 1995 chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione; Mentre gli attori con osservazioni del 10 novembre 1995 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione 1. - se deve essere accolto l'appello 2. - tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. Il 2 giugno 1992 la Mercedes 500 SL condotta dall'attore _____, che percorreva via _____ a _____ nell'unica direzione consentita, è entrata in collisione con la Mazda 626 condotta dal convenuto _____ che stava eseguendo o aveva eseguito -la questione è controversa- la manovra di immissione su via _____ provenendo da uno dei posteggi laterali esistenti sul lato sinistro della stessa via. B. Con petizione del 1° febbraio 1993 gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno subito, sostenendo che il sinistro sarebbe stato causato dal comportamento del convenuto _____, il quale avrebbe violato il diritto di precedenza del prioritario _____, che avrebbe per sua parte circolato a debita velocità e avrebbe tentato in ogni modo di evitare la collisione che però sarebbe stata inevitabile. All'attrice _____ sarebbe derivato un danno di fr. 12'336.30, pari al costo di riparazione del veicolo del _____, da lei assunto in virtù dell'assicurazione casco totale, mentre l'attore _____ avrebbe subito un danno di fr. 6'990.--, di cui fr. 2'000.-- per franchigia contrattuale, fr. 2'720.-- per il deprezzamento della vettura, fr. 1'120.-- per il nolo di un veicolo sostitutivo e fr. 1'150.-- per il patrocinio preprocessuale. C. Nella risposta del 22 febbraio 1993 i convenuti hanno chiesto la reiezione della petizione ritenendo che l'incidente sarebbe stato causato esclusivamente dal comportamento del _____, che avrebbe circolato a velocità eccessiva, abusando così del proprio diritto di precedenza. D. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte

avversaria. E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha constatato che la perizia giudiziaria non sarebbe riuscita a fornire elementi oggettivi tali da permettere di stabilire con certezza la dinamica del sinistro. Dal sopralluogo sarebbe invece risultato che la vettura dell'attore _____ avrebbe iniziato a sfregare il muro sul lato destro della strada dopo un metro o un metro e mezzo dal posteggio dal quale è uscito il convenuto _____, e che questi disponeva di una visibilità posteriore di 43 metri. Non essendo stato provato che il _____ procedesse ad una velocità inadeguata alle circostanze, e potendosi evincere dal danno della sua vettura che la collisione ha avuto luogo allorché il _____ stava eseguendo la manovra di immissione, e non dopo che egli l'aveva eseguita, ne conseguirebbe che questi ha violato il diritto di precedenza dell'attore _____, e che egli sarebbe perciò l'unico responsabile del sinistro. Essendo state sufficientemente provate le poste di danno, ne seguirebbe l'integrale accoglimento della petizione. F. Con tempestivo gravame datato 11 ottobre 1995 i convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione. Il Pretore avrebbe male valutato le risultanze istruttorie, in particolare misconoscendo le chiare risultanze peritali, giungendo perciò all'errato risultato di negare le responsabilità dell'attore _____. Il convenuto _____ avrebbe per sua parte effettuato una corretta manovra di immissione, e sarebbe stato urtato dal _____, sopraggiunto a velocità eccessiva, allorché già si trovava su via _____. G. Nelle osservazioni del 10 novembre 1995 gli attori hanno chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. Secondo l'art. 61 cpv. 2 LCS un detentore risponde verso un altro dei danni materiali solo se, fatte salve altre eventualità che qui non ricorrono, la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa del debitore convenuto. Oltre a stabilire un preciso onere probatorio a carico del precedente, la norma implica che nel caso di colpe concomitanti dei detentori coinvolti il danno deve essere sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di causalità tra la colpa e l'insorgenza del danno (ICCTF

E. 26

LCS, chi beneficia della precedenza deve poter contare sul rispetto della medesima, a meno che situazioni particolari risultanti da indizi concreti lascino presagire l'inosservanza di tale diritto (DTF 104 IV 30 consid. 3 e riferimenti, 106 IV 393 consid. 1, 107 IV 45 consid. 2; Rep . 1985, pag. 27 e segg.; II CCA 22 aprile 1993 in re G./H. e I; CCRP 19 febbraio 1992 in re S.F.; Bussy/Rusconi , opera citata, n. 3.5.4 ad art. 36 LCS). Riservato tale caso, egli non è perciò tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281, 96 IV 132, II CCA 9 aprile 1993 in re M. e R. SA/M. e Z.). Benché quello di precedenza non sia un diritto assoluto, la sicurezza del diritto, ma ancora di più la sicurezza della circolazione impongono un certo rigore nell'ammettere deroghe alle regole sulla precedenza. La giurisprudenza tende pertanto ad interpretarle strettamente e a non sottovalutarle (DTF 93 IV 32, 91 IV 10; Bussy/Rusconi , opera citata, n. 3.4.2 ad art. 36 LCS). 9. Vista la dinamica dell'incidente, ricondotto ad una collisione all'uscita di un parcheggio, quale possibile colpa del conducente convenuto è ipotizzabile la violazione del diritto di precedenza del prioritario _____ ai sensi dei principi enunciati nel precedente considerando. In una simile situazione, il giudizio sul comportamento del conducente non prioritario dipende eminentemente dalla distanza alla quale si trovava il veicolo prioritario allorché il non prioritario ha deciso di iniziare la manovra di immissione, e dalla velocità tenuta dal prioritario. In altre parole, se il non prioritario inizia la sua manovra allorché il prioritario si trova già in prossimità del punto di immissione, egli lede manifestamente il di lui diritto di

precedenza ed è colpevole per l'incidente che ne deriva. Se invece la manovra viene iniziata ad una distanza adeguata alla situazione di un prioritario che circoli correttamente, e viene eseguita nei dovuti modi, non vi sarà per principio una violazione del diritto di precedenza, e l'eventuale incidente sarà piuttosto ascrivibile ad un'inadeguata reazione del prioritario o ad una sua velocità ampiamente eccessiva, in misura che il non prioritario non era tenuto ad aspettarsi (DTF 120 IV 282). 10. Il convenuto ha in effetti rimproverato al conducente _____ di aver circolato a velocità superiore a quella consentita o comunque inadeguata alle circostanze. Questi ha per sua parte dichiarato di aver circolato ad una velocità "regolare" (interrogatorio del 3 giugno 1992 nel rapporto di polizia doc. A), dovendosi con ciò intendere una velocità "adeguata", o nella per lui peggiore delle ipotesi la velocità massima consentita di 50 km/h. Nessun elemento oggettivo in atti, come ad esempio le tracce di frenata del suo veicolo (inesistenti), o l'entità dei danni ai veicoli, contraddice questa affermazione, e neppure le ipotesi del perito giudiziario la escludono, così che si deve ammettere che l'attore non circolava a velocità eccessiva o anche solo inadeguata alle circostanze. 11. L'altra incognita di questa causa, dalla quale dipende il giudizio sul comportamento delle parti, è costituita dalla distanza alla quale si trovava il prioritario al momento in cui il non prioritario ha deciso di effettuare la manovra di immissione e dalla distanza (che non è necessariamente identica) alla quale è stato riconoscibile per il prioritario che convenuto _____ aveva iniziato la manovra di immissione. L'attore ha affermato a caldo che "improvvisamente mi trovai la strada sbarrata dalla controparte" e che "la sua distanza da me era troppo limitata per evitare l'impatto" (interrogatorio del 3 giugno 1992 nel rapporto di polizia doc. A), tesi sostanzialmente ribadita nel corso della causa (cfr. risposta 1 all'interrogatorio formale). Il convenuto ha per sua parte sostenuto che il suo tratto di visibilità (di 43 m) era libero allorché ha iniziato la manovra. L'insanabile contraddizione tra le opposte tesi deve essere risolta a sfavore della parte gravata dall'onere della prova, ovvero della parte attrice. In assenza di testimoni, o di altre emergenze oggettive probanti, sulla distanza del prioritario al momento dell'inizio della manovra di immissione, non può essere senz'altro condivisa la soluzione adottata dal Pretore secondo cui il prioritario sarebbe responsabile dell'incidente. Benché vi siano indizi che lascerebbero pensare ad un'intempestiva manovra di immissione del _____, tale da ostacolare il prioritario _____ (assenza di tracce di frenata del prioritario, impossibilità assoluta di un tentativo di sorpasso da parte sua a causa della larghezza insufficiente della strada, sua manovra di sterzata contro il muro dettata dall'impulso di evitare la collisione), indizi da ammettere più che altro in base al normale andamento delle cose e all'istinto di conservazione, tali indizi non sono sufficienti a fondare il pieno convincimento del giudice. Questo perché agli indizi favorevoli alla tesi attorea se ne contrappongono altri che danno invece credito alle tesi opposte: dalla posizione finale dei veicoli lontana dal posteggio del _____, dal fatto che la prima vettura parcheggiata dopo quella del convenuto non è stata danneggiata (come invece sarebbe di certo avvenuto se la collisione avesse avuto luogo all'inizio della manovra di immissione), dagli stessi danni sulla vettura del _____ -che iniziano nella parte posteriore della sua fiancata- si potrebbe parimenti dedurre che al momento dell'impatto la manovra del non prioritario era pressoché terminata, e che perciò l'incidente è in parte o del tutto riconducibile alla velocità eccessiva o alla tardiva reazione del prioritario, anche se l'impatto è di certo avvenuto a velocità moderata. Se ne deve concludere che la contrapposizione degli indizi non permette il verificarsi quella situazione di completa concordanza degli elementi indiziari, tale da far ritenere provata una determinata

circostanza anche in assenza della prova certa (Cocchi/ Trezzini , CPC, ad art. 90, n. 7). Ne
 consegue che allo stesso modo in cui il non prioritario _____ nella causa da lui
 intentata non ha saputo dimostrare la colpa del prioritario _____ (IICCA di data
 odierna in re _____ / _____ e _____), nemmeno il prioritario _____
 ha saputo fornire la prova certa ex art. 61 cpv. 2 LCS della colpa del non prioritario
 _____, con il che la petizione deve essere respinta. L'appello è di conseguenza
 accolto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i
 quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 11
 ottobre 1995 di _____ e _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 21
 settembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo
 seguente: "1. La petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'100.-- e le spese so-
 no a carico degli attori in solido, i quali rifonde- ranno ai convenuti complessivi
 fr. 1'500.-per ri- petibili. II. Le spese della procedura d'appello
 consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 680.-- b) spese
 fr. 20.-- T o t a l e fr. 700.-- già anticipati dagli appellanti,
 sono a carico degli attori in solido, i quali, sempre in solido, rifonderanno ai convenuti
 complessivi fr. 1'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____
 Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile
 del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
 Originaltext. Quellen-URL siehe oben.